



REPUBBLICA ITALIANA

Regione Lombardia

BOLLETTINO UFFICIALE

MILANO - GIOVEDÌ, 19 APRILE 2007

3° SUPPLEMENTO STRAORDINARIO

Sommario

C) GIUNTA REGIONALE E ASSESSORI

DELIBERAZIONE GIUNTA REGIONALE 3 APRILE 2007 - N. 8/4516 (5.3.1)
Piano Territoriale di Coordinamento del Parco Agricolo Sud Milano (d.g.r. n. 818/2000):
modifica della Tavola 26, limitatamente ad un'area sita in Comune di Colturano, in esecuzione della sentenza 6388/2004 del TAR Milano

43

Anno XXXVII - N. 81 - Poste Italiane - Spedizione in abb. postale - 45% - art. 2, comma 20/b - Legge n. 662/1996 - Filiale di Varese

C) GIUNTA REGIONALE E ASSESSORI

(BUR2007031)

(5.3.1)

D.g.r. 3 aprile 2007 - n. 8/4516**Piano Territoriale di Coordinamento del Parco Agricolo Sud Milano (d.g.r. n. 818/2000): modifica della Tavola 26, limitatamente ad un'area sita in Comune di Colturano, in esecuzione della sentenza 6388/2004 del TAR Milano****LA GIUNTA REGIONALE**

Viste:

- la l.r. 30 novembre 1983, n. 86 «Piano generale delle aree protette regionali. Norme per l'istituzione e la gestione delle riserve, dei parchi e dei monumenti naturali nonché delle aree di particolare rilevanza naturale e ambientale»;
- la l.r. 23 aprile 1990, n. 24 di «Istituzione del Parco regionale di cintura metropolitana Parco Agricolo Sud Milano»;
- la d.g.r. 3 agosto 2000, n. 818 (di seguito d.g.r. 818/2000) di «Approvazione del Piano territoriale di coordinamento del Parco regionale Agricolo Sud Milano (art. 19, comma 2, l.r. n. 86/83 e successive modificazioni)»;

Visto il ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia di Milano, Sezione I (di seguito TAR Milano) proposto da Monte Verde Calcestruzzi s.r.l. contro la Regione Lombardia e la Provincia di Milano, depositato in data 9 dicembre 2000 con numero di ruolo generale 5094/2000;

Rilevato che:

- la società ricorrente è titolare, in Comune di Colturano, di un insediamento di cava denominato Montefiore, fatta oggetto, nell'allora vigente piano cave provinciale, di un piano particolareggiato d'ambito assentito favorevolmente dal Comune, per l'estensione verso ovest fino alla strada vicinale e verso sud oltre il lago della pesca sportiva esistente;
- con deliberazione del 20 ottobre 2003 il Consiglio provinciale di Milano ha adottato il Piano Territoriale di Coordinamento (di seguito PTC) del Parco Agricolo Sud Milano, destinando l'area a sud del lago di pesca sportiva ad «ambito di tutela e valorizzazione paesistica»;
- avverso la proposta di PTC la società ha presentato le proprie osservazioni alla Provincia di Milano;
- la Provincia di Milano, con deliberazione del Consiglio provinciale del 3 febbraio 1994 di controdeduzioni alle osservazioni pervenute e approvazione del piano, ha respinto l'osservazione presentata dalla società, riconfermando quindi la destinazione dell'area a sud del lago di pesca sportiva ad «ambito di tutela e valorizzazione paesistica»;
- con l'approvazione del PTC, con la d.g.r. 818/2000, la Regione ha destinato l'intera parte a sud del lago di pesca sportiva, a «zona di interesse naturalistico e di protezione delle pertinenze fluviali»;
- con il citato ricorso 5094/2000 la società ricorrente ha impugnato la d.g.r. 818/2000 di approvazione del PTC, limitatamente alla decisione della Regione di destinare l'intera parte a sud del lago di pesca sportiva, a «zona di interesse naturalistico e di protezione delle pertinenze fluviali»;
- il TAR Milano, con la sentenza 6383 del 13 dicembre 2004, ritenendo fondato il vizio di motivazione lamentato dalla società ricorrente avverso l'operato della Regione Lombardia, ha annullato la d.g.r. 818/2000, limitatamente alla destinazione dell'area a sud del lago di pesca sportiva a «zona di interesse naturalistico e di protezione delle pertinenze fluviali»;

Rilevato inoltre che la predetta sentenza ha acquisito autorità di cosa giudicata, non essendo stato interposto appello;

Ritenuto pertanto:

- di dover provvedere alla modifica nell'azonamento dell'area oggetto del ricorso, nel rispetto della sentenza 6388/2004 del TAR Milano, assoggettando l'area a sud del lago di pesca sportiva da «zona di interesse naturalistico e di protezione delle pertinenze fluviali» ad «ambito di tutela e valorizzazione paesistica», come stabilito dalla Provincia con deliberazione del Consiglio provinciale del 3 febbraio 1994;
- di dover rettificare, conseguentemente, la Tavola 26 allegata alla d.g.r. 818/2000, limitatamente all'area oggetto del ricorso, posta a sud del lago di pesca sportiva;

Vista la Tavola A.26 «Articolazione territoriale delle previsioni

di piano», in scala 1:10.000, allegata alla deliberazione del Consiglio provinciale del 3 febbraio 1994;

Vista l'allegata Tavola 1 «Comune di Colturano – Stralcio della Tavola 26», in scala 1:10.000, parte integrante e sostanziale della presente deliberazione, che, limitatamente al territorio del Comune di Colturano, modifica la Tavola 26 allegata alla d.g.r. 18476/2004, limitatamente all'azonamento dell'area oggetto del ricorso;

Ad unanimità di voti, espressi nelle forme di legge

DELIBERA

1) di modificare la Tavola 26, allegata alla d.g.r. 818/2000, limitatamente dell'area oggetto del ricorso 5094/2000, come da Tavola 1 «Comune di Colturano – Stralcio della Tavola 26», in scala 1:10.000, parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;

2) di riconfermare, per il restante territorio di parco, il perimetro e l'azonamento individuato nella d.g.r. 818/2000;

3) di pubblicare la presente deliberazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia.

Il segretario: Bonomo

_____ • _____



Regione Lombardia

Qualità dell'Ambiente



**PARCO
AGRICOLO
SUD
MILANO**

PIANO TERRITORIALE DI COORDINAMENTO

del

Parco Regionale Agricolo Sud Milano

**TAV. 1
Comune di Culturano
Stralcio dalla tavola 26**

Legenda

A Ambito di variante



Zona di tutela e valorizzazione paesistica
Art. 34

Scala 1:10000



